



## ATTESTAZIONE ASSENZA RISCHI DA INTERFERENZE

Art. 26, comma 3-bis, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Contratto<sup>1</sup>:

Posto di lavoro:

Personale adibito:

Data prevista inizio attività<sup>2</sup>:

Data prevista fine attività<sup>2</sup>:

Impresa: .....

Oggetto del contratto: FORNITURA DI DPI C/O SESTA LAB

Si attesta, con la presente, l'assenza di interferenze così come definite dall'art 26, comma 3- bis, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. fra l'oggetto dell'attività e le altre attività insistenti nello stesso sito.

### Motivazione dell'assenza di interferenze<sup>3</sup>

- Attività svolta in luoghi di lavoro non soggetti alla disponibilità giuridica di Ricerca
- Mera fornitura di materiali o attrezzature
- Lavori di durata complessiva, nell'arco temporale di un anno, inferiore a cinque uomini-giorno
- Servizio di natura intellettuale

Utilizzatore	RSPP/Direttore Area Sperimentale Sesta
Data:	Data:

1. Riportare il numero e la data del contratto di appalto, d'opera o somministrazione.
2. Le date inizio e fine attività coincideranno con le date di inizio/consegna e fine contratto
3. D. Lgs. 81/08 art. 26, comma 3-bis: Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

#### ALLEGATO XI

##### ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.